

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 7 Articolazione e struttura formale	3
Regole generali	3
Modifica del titolo	3
Modifica dell'ingresso	4
Modifica del titolo e dell'ingresso in caso di trasferimento della competenza normativa	5
Struttura e denominazione delle nuove disposizioni	5
Struttura delle disposizioni modificate	7
Abrogazione di disposizioni	13
Modifica di allegati	16
Nuova numerazione di allegati	17
Abrogazione e modifica di altri atti normativi	18
Indice	19

1 Sezione 7 Articolazione e struttura formale

1.1 Regole generali

- 289 Nella sua articolazione e struttura formale l'atto modificatore deve chiaramente distinguere tra:
- modifica dell'atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati;
 - modifica degli allegati dell'atto principale;
 - abrogazione di altri atti normativi;
 - modifica di altri atti normativi;
 - disposizioni transitorie;
 - referendum ed entrata in vigore.
- 290 Le parti dell'atto modificatore indicate nel n. marg. 289 sono designate con *cifre romane* e non sono provviste di titolo (eccezioni: cfr. n. marg. 54 e 304).
- 291 La cifra I contiene le modifiche dell'atto principale (eccettuate quelle dei suoi eventuali allegati). Esse sono menzionate seguendo l'ordine delle disposizioni vigenti.

Le modifiche sono introdotte con la seguente frase (se ha un titolo abbreviato, l'atto è citato con tale titolo):

I
La legge federale del ...¹ su ... / L'ordinanza del ...¹ su ... è modificata come segue:
...
¹ RS ...

- 292 Qualora si intenda modificare il titolo o l'ingresso dell'atto principale o effettuare una sostituzione di espressioni mediante un'indicazione generale (cfr. n. marg. 327), tali modifiche sono inserite subito dopo la frase introduttiva di cui al n. marg. 291, nell'ordine seguente: modifica del titolo, modifica dell'ingresso, sostituzione di espressioni.

1.2 Modifica del titolo

- 293 Qualora si intenda modificare il titolo di un atto normativo, il nuovo titolo è introdotto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Titolo*». L'atto modificatore reca ancora il titolo non modificato (cfr. n. marg. 282).
- 294* Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se occorre modificarne un solo elemento. Lo stesso vale nei casi in cui occorra aggiungere o abrogare un titolo abbreviato o un'abbreviazione.

Esempio:

**Legge federale
sulla ricerca
(Legge sulla ricerca, LR)**

Modifica del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008¹,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

...

¹ FF 2009 413

² RS 420.1

→ [*RU 2010 651](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

1.3 Modifica dell'ingresso

- 295 Qualora si intenda modificare l'ingresso, il nuovo ingresso è posto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Ingresso*». L'ingresso è sempre riprodotto per intero nell'atto modificatore, integrandovi i commi nuovi o modificati, ma senza i materiali legislativi e senza la frase performativa (cfr. n. marg. 22), salvo se quest'ultima subisce una modifica (in tal caso l'ingresso è riprodotto con la frase performativa).

Esempio:

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2004¹ sulla firma elettronica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 9 capoverso 3,
11 capoverso 4, 13 capoverso 2 e 20 della legge del 19 dicembre 2003² sulla firma elettronica;
visto l'articolo 59a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni³,

¹ RS 943.032

² RS 943.03

³ RS 220

→ [*RU 2011 3457](#)

1.4 Modifica del titolo e dell'ingresso in caso di trasferimento della competenza normativa

- 296 Se si trasferisce a un altro organo la competenza di disciplinare la materia oggetto di un'ordinanza ma si desidera che tale ordinanza conservi la sua validità, l'organo cui è stata trasferita la competenza normativa adegua senza indugio il titolo e l'ingresso dell'ordinanza (cfr. ad es. [RU 2008 5613](#)).

1.5 Struttura e denominazione delle nuove disposizioni

- 307 Le disposizioni dell'atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate *tali e quali* nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell'atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali – compresi i rimandi e le abbreviazioni – e terminologiche.

- 308 Le *disposizioni intercalari* sono contrassegnate come segue:
- gli articoli, le unità di partizione e gli allegati intercalari, mediante una lettera minuscola in *corsivo* apposta immediatamente dopo il rispettivo numero (ad es. «art. 328a»; «Sezione 3b»; «Allegato 5a»);
 - i capoversi, le lettere e i numeri intercalari, mediante numerali latini posti in apice («³quater», «a^{bis}.», «2^{ter}.» ecc.).

Esempi:

Art. 3b, rubrica, nonché cpv. 1^{bis} e 2

Prezzi di costo di impianti di riferimento e remunerazione

^{1bis} Il tasso di remunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione.

² La remunerazione è calcolata sulla base del tasso di remunerazione e dell'elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall'organismo di rilascio.

→ [*RU 2011 4067](#)

Art. 20 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:

b^{bis}. gestisce per la Regia federale degli alcool un laboratorio di analisi dell'alcol;

→ [*RU 2011 4325](#)

- 309 Casi particolari:

- gli articoli intercalari che in seguito a precedenti revisioni recano già numerali latini continuano di norma a essere contrassegnati con numerali latini («art. 262^{bis}», «art. 262^{ter}», «art. 262^{quater}» ecc.) dopo il numero dell'articolo;
- se occorre inserire un nuovo articolo, ad esempio tra due vigenti art. 65 e 65a, il nuovo articolo diventa l'art. 65a e il precedente art. 65a diventa l'art. 65a^{bis}; se è opportuno non

modificare la numerazione dell'art. 65a, il nuovo articolo diventa l'art. 65 e il precedente art. 65 diventa l'art. 64a.

Esempio:

Art. 27a Ammissibilità delle modifiche costruttive
Le modifiche costruttive di impianti d'aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell'utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un'approvazione dei piani.

Art. 27a^{bis}
Ex art 27a

Art. 27a^{bis} cpv. 1 lett. f^{bis}
¹ I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:
f^{bis}. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempiute;

→ [*RU 2011 1139](#)

- 310 Se si inserisce un nuovo articolo all'inizio o alla fine di un'unità di partizione esistente (capitolo, sezione), occorre indicare (in corsivo) l'ubicazione del nuovo articolo rispetto a tale unità.

Esempi

- Inserimento alla fine dell'unità di partizione:

Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

- Inserimento all'inizio dell'unità di partizione:

Inserire dopo il titolo della sezione 3
Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

- Inserimento di più articoli:

Inserire gli art. 5a–5d prima del / dopo il titolo della sezione 3
Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione
...
Art. 5b ...
...

- 311 Se si inserisce il titolo di una nuova unità di partizione tra nuovi articoli o tra articoli esistenti, la formula in corsivo indica l'ubicazione del nuovo titolo come segue (per la modifica del titolo di un'unità di partizione cfr. n. marg. 325):

Titolo prima dell'art. ...

oppure, qualora la formula seguente permetta di indicare l'ubicazione del titolo con maggiore chiarezza:

Titolo dopo l'art. ...

- 312 Se si inserisce il titolo di una nuova unità di partizione immediatamente sopra o sotto uno o più titoli di unità di partizione esistenti, nell'atto modificatore occorre riportare tutti i titoli in questione.

Esempio:

Titolo prima dell'art. 3

Titolo 2: Traffico stradale

Capitolo 1: Disposizioni generali

→ [RU 2011 3467](#)

- 313 Per introdurre una nuova nota a piè di pagina occorre riportare per intero la disposizione in questione inserendo la nota nel punto desiderato, secondo le regole di cui al n. marg. 321.

- 321 Se la modifica concerne soltanto una nota in calce, occorre riprodurre anche l'unità di partizione che contiene il richiamo di nota; nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona l'unità di partizione precisando «*nota a piè di pagina*».

Esempio:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/2001².

² Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

→ [*RU 2010 5763](#)

1.6 Struttura delle disposizioni modificate

- 314 Le disposizioni dell'atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate *tali e quali* nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell'atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali – compresi i rimandi e le abbreviazioni – e terminologiche.
- 315 Oltre alle modifiche, l'atto modificatore reca l'indicazione esatta, in caratteri *corsivi*, delle unità di partizione dell'atto di base interessate dalle stesse.

Esempio di modifica parziale di un articolo:

Art. 7 cpv. 2

² La Commissione ha sede a Zurigo.

Esempio di modifica integrale di un articolo:

Art. 6 Concessione dei contributi

¹ I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.

² Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

→ [RU 2011 3467](#)

- 316 Se sono modificate soltanto singole parole di una disposizione, si riproduce per intero *l'unità di partizione più piccola* (capoverso, lettera, numero) alla quale appartengono (eccezione: «indicazioni generali» ai sensi del n. marg. 327).
- 317 Nel caso di modifiche di *atti normativi dell'Assemblea federale*, se un'unità di partizione è composta di più periodi di cui soltanto uno è modificato, ci si può limitare a riprodurre quest'ultimo, segnalandolo nell'indicazione metatestuale in corsivo; i periodi omessi sono sostituiti con puntini di sospensione.

Esempio:

Art. 28 cpv. 2, primo periodo

² In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato. ...

→ [RU 2005 5427](#), n. 4

- 318 Se sono modificati soltanto gli elementi di un'enumerazione, per maggiore chiarezza si cita per esteso anche la frase introduttiva (immutata); nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona tuttavia soltanto l'unità di partizione soggetta a modifica.

Esempio:

Art. 36 lett. e

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

- e. riconversioni della produzione auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.

→ [RU 2011 2385](#)

- 319 Se però si modifica anche la frase introduttiva, occorre espressamente dichiararlo nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d

Contrassegno di armi da fuoco

(art. 18a LArm)

¹ Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:

- c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d. l'anno di fabbricazione.

→ [RU 2010 2827](#)

Se la modifica concerne soltanto la frase introduttiva, si riproduce unicamente quest'ultima e non gli elementi dell'enumerazione che la seguono.

Esempio:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:

→ [RU 2011 497](#)

Se la parte introduttiva si compone di più elementi (ad es. di un periodo e di una frase), questi sono integralmente riprodotti. In tal caso, l'indicazione metatestuale in corsivo recita «*parte introduttiva*».

320* ...

* N. marg. abrogato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

321 Se la modifica concerne soltanto una nota in calce, occorre riprodurre anche l'unità di partizione che contiene il richiamo di nota; nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona l'unità di partizione precisando «*nota a piè di pagina*».

Esempio:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/2001².

² Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

→ *[RU 2010 5763](#)

322* Se la modifica parziale di un articolo concerne la rubrica (n. marg. 79) o il titolo marginale (n. marg. 81) lo si esplicita nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Esempi (cfr. anche il primo esempio di cui al n. marg. 319):

Art. 7, rubrica e cpv. 1

Durata dell'ammissione nel catalogo delle varietà

¹ Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.

→ [RU 2010 2327](#)

Art. 663b, titolo marginale

IV. Allegato
1. In generale

→ [RU 2006 2629](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

- 323 Se la rubrica di un articolo contiene un rimando (cfr. n. marg. 240) e la modifica concerne la rubrica o il rimando, occorre riprodurre entrambi gli elementi (rubrica e rimando); nell'indicazione metatestuale in corsivo si utilizza l'espressione «*rubrica*». La stessa regola si applica per analogia ai titoli delle unità di partizione superiori all'articolo (quali le sezioni) contenenti rimandi (in tal caso ci si avvale dell'indicazione in corsivo «*Titolo prima dell'art. ... / dopo l'art. ...*»).

Esempio:

Art. 20, rubrica

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche

(art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

→ [RU 2010 2827](#)

- 324 Se si *modificano parti essenziali di un articolo*, quest'ultimo è riprodotto per intero nella nuova versione, con la sua rubrica. Per le modifiche di atti legislativi dell'Assemblea federale si può eccezionalmente derogare a questa regola.
- 325* Se si modifica il titolo di un'unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), nell'indicazione metatestuale in corsivo si indica l'ubicazione dello stesso con la formula di cui al n. marg. 311. Se il titolo da modificare è preceduto o seguito da uno o più titoli di altre unità di partizione, nell'atto modificatore si riportano tutti i titoli in questione (cfr. n. marg. 312).

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 oct. 2016.

- 326 Se si modificano tutti gli articoli contenuti in un'unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), si riproduce sempre anche il titolo di quest'ultima, unitamente alla relativa indicazione metatestuale in corsivo.
- 327* Se *in più punti* di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un'*indicazione generale*, a prescindere dal fatto che la modifica sia di natura puramente redazionale o materiale (per l'ubicazione di tale indicazione cfr. n. marg. 292; per il caso in cui la modifica non concerna tutte le lingue ufficiali cfr. n. marg. 333). Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle disposizioni riprodotte per esteso nell'atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell'indicazione generale).

Se la sostituzione concerne tutte le occorrenze del termine, dell'espressione o della parte di periodo in questione, nell'indicazione generale si utilizza la formula «In tutta la legge/ordinanza»; in caso contrario, nell'indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse.

Esempi:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio federale dell'aviazione civile» è sostituito con «UFAC».

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici».

² In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli ..., «...» è sostituito con «...».

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

- 328 Se del caso, nell'indicazione generale si precisa che occorre provvedere anche alle *modifiche grammaticali* (ad es. genere grammaticale, articoli e pronomi) connesse alla sostituzione delle espressioni.

Esempio:

Sostituzione di un termine

In tutto il regolamento, eccettuato l'articolo 228, «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».

→ [*RU 2009 741](#)

L'esempio concerne un regolamento trasformato in ordinanza nell'ambito della modifica in questione.

- 329 Qualora l'utilizzazione dell'indicazione generale causi problemi d'interpretazione (ad es. ambiguità dei riferimenti pronominali all'interno di un capoverso in seguito al cambiamento del genere grammaticale), le singole disposizioni interessate vanno modificate separatamente e riprodotte per esteso nel corpo dell'atto modificatore.
- 330 Più indicazioni generali sono strutturate in capoversi (cfr. il secondo esempio di cui al n. marg. 327).
- 331 La Cancelleria federale rettifica in modo informale nei testi consolidati pubblicati nella RS ([art. 12 LPubb](#) e [art. 20 OPubb](#)):
- le designazioni di unità amministrative (sia in caso di mero cambiamento della denominazione sia in caso di trasferimento di competenze e di riorganizzazioni; cfr. n. marg. 152);
 - i rimandi ad altri atti normativi;
 - gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto.

Questo tipo di modifiche può tuttavia anche essere effettuato mediante un atto modificatore (ad es. con un'indicazione generale) (cfr. ad es. [RU 2009 6921](#)).

L'ufficio o il dipartimento competente comunica al CPU le modifiche da effettuare in modo informale in virtù dell'[articolo 12 capoverso 2 LPubb.](#)

332 Talvolta l'introduzione di nuove disposizioni o l'abrogazione di norme vigenti rende necessari lievi adeguamenti formali di disposizioni non direttamente interessate dalla modifica in questione. Per esempio:

- a un articolo sinora privo di capoversi è aggiunto un capoverso 2; la disposizione esistente diventa il capoverso 1 e deve quindi essere numerata di conseguenza (inserimento dell'indicazione «¹»);
- se a un'enumerazione viene aggiunto o levato un elemento, occorre modificare i segni d'interpunzione (cfr. n. marg. 84); ciò rende inoltre necessario lo spostamento di un'eventuale congiunzione «e» od «o» posta in coda al penultimo elemento dell'enumerazione (n. marg. 86).

Questi e altri adeguamenti simili non sono espressamente disposti nell'atto modificatore; sono operati d'ufficio dal CPU. La nuova numerazione di disposizioni e titoli deve invece sempre essere espressamente indicata nell'atto modificatore (cfr. n. marg. 309).

333* Se la modifica di una disposizione concerne soltanto una o due lingue, nelle versioni non interessate s'inserisce (in vece del testo della disposizione) l'indicazione metatestuale in corsivo «Concerne soltanto il testo ... / i testi ... e ...»**, conformemente agli esempi seguenti:

Art. 7
Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 7, 9 e 12
Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 6 cpv. 3
³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 6 cpv. 1 e 3
¹ e ³ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 8 cpv. 2 e 3
² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 3 cpv. 2 lett. c e d
² Essi si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti, segnatamente:
c. *Concerne soltanto il testo tedesco*
d. mediante la trasmissione di informazioni.

Art. 55, rubrica e cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco

³ Il Consiglio federale disciplina:

- b. i servizi speciali che i sottufficiali e gli ufficiali devono prestare;

Se la modifica di una frase introduttiva concerne soltanto una o due lingue ma l'enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati (cfr. n. marg. 318), nelle versioni non interessate si ricorre alla soluzione illustrata nell'esempio seguente:

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

³ La notifica contiene le indicazioni seguenti:

- c. il nome commerciale del prodotto;

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

** In italiano, questa indicazione inizia sempre con la maiuscola e termina senza il punto fermo; alle versioni tedesca e francese si applicano regole diverse.

- 334* Per prorogare la durata di validità di un atto normativo sino a una data determinata, si completa la corrispondente disposizione con un nuovo capoverso formulato conformemente all'esempio seguente:

Art. 5 cpv. 4

⁴ La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

→ [RU 2004 445](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

1.7 Abrogazione di disposizioni

- 335 Le abrogazioni di singole disposizioni sono considerate modifiche (cfr. n. marg. 270).

- 336 Il termine «stralciare» è utilizzato soltanto nei paragrafi dell'Assemblea federale e nei pareri del Consiglio federale concernenti iniziative parlamentari per indicare che una proposta di modifica formulata nel corrispondente disegno o progetto di legge (segnatamente anche una proposta di abrogazione di una disposizione) è respinta.

- 337* Se si abroga una singola unità di partizione (articolo, capoverso, lettera, numero o trattino) oppure la rubrica di un articolo, sotto la designazione dell'elemento in questione – riportata in caratteri corsivi – si scrive (pure in corsivo) l'indicazione «*Abrogato*» (con la maiuscola), accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento. Se si abroga un articolo, questo è citato soltanto con il suo numero, senza rubrica o titolo marginale. Se si abroga una lettera, un numero o un trattino, non si riproduce la frase introduttiva.

Esempi:

Art. 15

Abrogato

Art. 21 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 42, rubrica

Abrogata

Art. 58, rubrica e cpv. 3

Abrogati

In caso di abrogazione di un articolo, nell'atto normativo modificato (ossia nella versione aggiornata della RS) il testo figurante sotto il numero dell'articolo abrogato è rimosso. Senza esplicita dichiarazione contraria nell'atto modificatore (RU), la numerazione degli articoli seguenti resta immutata.

Tali regole si applicano per analogia all'abrogazione di capoversi, lettere e numeri.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

- 338* Se all'interno del medesimo articolo alcuni elementi (rubrica, capoverso, lettera, ecc.) sono modificati e altri abrogati, ambedue le operazioni sono raggruppate sotto un'unica indicazione metatestuale in corsivo; nel corpo del testo, gli elementi abrogati sono segnalati con l'indicazione «Abrogato», accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.

Esempi:

Art. 57 cpv. 1 e 3

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37h della legge sulle banche e non sono compensati secondo l'articolo 37b della legge sulle banche.

³ *Abrogato*

→ [RU 2011 3931](#)

Art. 23 cpv. 3^{bis}, 4 e 5

^{3bis} Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

→ [RU 2011 1167](#)

Art. 88, rubrica e cpv. 3

Abrogata

³ Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

- 339 Se si abrogano più disposizioni e tra la prima e l'ultima non ne sono aggiunte né modificate altre, tutte le disposizioni abrogate sono menzionate in un'unica indicazione metatestuale:

Art. 15, 16 cpv. 1 e 18

Abrogati

- 340 Se si abroga un'intera unità di partizione superiore all'articolo (ad es. sezione, capitolo), l'indicazione metatestuale è formulata conformemente all'esempio seguente:

Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47)

Abrogata

→ [RU 2011 3323](#)

- 341 Se invece occorre abrogare soltanto il titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo, lo si indica nel modo seguente:

Titolo prima dell'art. ...

Abrogato

- 342 L'abrogazione di un allegato è di regola disposta sotto una cifra romana separata mediante la formula seguente (in analogia all'aggiunta di un allegato, cfr. n. marg. 297):

II

L'allegato ... è abrogato.

II

Gli allegati ... e ... sono abrogati.

- 343 Per l'abrogazione di uno o più atti normativi in un atto modificatore si usano le formule seguenti:

II

La legge federale del ...¹ su ... è abrogata.

¹ RU ..., ..., ...

II

Sono abrogate:

1. la legge federale del ...¹ su ...;

2. la legge federale del ...² su ...;
3. la legge federale del ...³ su

¹ RU ..., ..., ...

² RU ..., ..., ..., ..., ...

³ RU ..., ..., ..., ..., ...

1.8 Modifica di allegati

298* Le modifiche degli *allegati* (cfr. n. marg. 65–69) figurano:

- sotto una cifra romana separata dell'atto modificatore, se *occupano complessivamente meno di una pagina*;
- in un allegato all'atto modificatore, se *occupano complessivamente più di una pagina*.

Nel secondo caso l'indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:

- in caso di *revisione totale* degli allegati:

L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.

Gli allegati ... sono sostituiti dalla versione qui annessa.

- in caso di *revisione parziale* degli allegati:

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

Gli allegati ... sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell'allegato figura in un annesso all'atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell'allegato, vale a dire l'indicazione in alto a destra «Allegato ...» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell'articolo, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

II
Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
...

Allegato 4
(art. 4)

Elenco dei Paesi

Australia, n. 5

5. Enti di certificazione:

...

→ [*RU 2011 2369](#)

Qualora uno degli elementi del titolo dell'allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell'allegato.

Esempi:

Allegato 5a
(art. 10a)

Dati del FAI-PIS

Titolo

Dati del MEDIS FA

...

→ [RU 2018 641](#)

Allegato 1a
(art. 4)

Dati del PISA

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Titolo 1.3, n. 25a

25a. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

...

→ [*RU 2018 641](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

- 95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.9 Nuova numerazione di allegati

- 299 Per rinumerare gli allegati si ricorre alla formula seguente:

L'ex allegato ... diventa allegato

1.10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

- 301 Se la modifica di un atto normativo rende necessaria l'abrogazione di uno o più altri atti normativi, questa figura sotto un'apposita cifra romana; un'altra cifra romana è utilizzata per le modifiche di altri atti normativi. Se l'abrogazione o la modifica concerne più atti normativi, all'interno della rispettiva cifra romana questi sono distinti mediante cifre arabe. Cfr. inoltre n. marg. 44–52.
- 95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

Indice

- 2 -

289	3
290	3
291	3
292	3
293	3
294	3
295	4
296	5
298	16
299	17

- 3 -

301	18
307	5
308	5
309	5
310	5
311	5
312	5
313	5
314	7
315	7
316	7
317	7
318	7
319	7
320	7
321	5, 7
322	7
323	7
324	7
325	7
326	7
327	7
328	7
329	7
330	7
331	7

332	7
333	7
334	7
335	13
336	13
337	13
338	13
339	13
340	13
341	13
342	13
343	13

- A -

abbreviazione	3, 7
abrogazione	3, 13, 18
abrogazione del titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo	13
abrogazione di un allegato	13
abrogazione di un articolo	13
abrogazione di un intero atto normativo	13
abrogazione di un'intera unità di partizione superiore all'articolo	13
abrogazione di uno o più altri atti normativi	18
abrogazioni di singole disposizioni	13
adeguamenti informali nella RS	7
aggiunta	3, 5
allegato(i) di un atto normativo	5, 13, 16, 17
apice	5
articolazione e struttura formale di un atto modificatore	3
articolo	5, 7, 13
articolo con un rimando	7
atti di proroga	7
atti modificatori	3, 4, 5, 16, 17, 18
atti normativi di durata limitata	7

- B -

bis	5
-----	---

- C -

capitolo	7, 13
capoverso	5, 7, 13

cifre arabe 18
cifre romane 3, 13, 16, 18
concerne soltanto i testi tedesco e francese 7
concerne soltanto il testo francese o tedesco 7
Concerne soltanto il testo tedesco / francese 7
corsivo 3, 4, 5, 7, 13, 16

- D -

di termini o di espressioni 7
disposizioni intercalari 5
disposizioni transitorie 3

- E -

entrata in vigore 3
enumerazioni 7
errori grammaticali 7

- F -

frase introduttiva 7, 13

- I -

indicazione esatta delle unità di partizione 7
indicazione generale 7
indicazioni generali 7
inserire dopo 5
inserire prima 5

- L -

leggi (tipi di) 7
lettere 5, 7, 13
limitazione nel tempo 7

- M -

maiuscola 13
minuscola 5
modifica 3, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 18
modifica del titolo 3
modifica dell'ingresso 3
modifica della frase introduttiva 7
modifica dell'ingresso 4

modifica di parti essenziali di un articolo 7
modifica di un atto normativo 18
modifica di un'unità di partizione 7
modifica di una nota 5, 7
modifica il titolo di un'unità di partizione 7
modifica parziale di un articolo 7
modificate soltanto singole parole di una disposizione 7
modifiche degli allegati 16
modifiche dell'atto principale 3
modifiche di atti normativi dell'Assemblea federale 7
modo informale 7

- N -

numerazione 5, 7
numeri 5, 7, 13
numero 5
nuova nota a piè di pagina 5
nuova numerazione di allegati 17
nuova unità di partizione 5
nuovo articolo 5

- P -

paragrammi dell'Assemblea federale 13
parere del Consiglio federale 13
parte introduttiva 7
partizione 3
periodi 7
proroga della durata di validità di un atto normativo 7
prorogare la durata di validità 7
puntini di sospensione 7

- R -

rettifiche informali nella RS 7
richiamo di nota 5, 7
rimando 5, 7
rinumerare gli allegati 17
rubrica 7

- S -

sezione 7, 13
sostituzione delle espressioni 7
sostituzione di espressioni 3, 7
stralciare 13
struttura formale 3, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 18

- T -

ter 5
titolo 7
titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo 13
titolo dopo 5
Titolo dopo l'art 5, 7, 13
titolo marginale 7
titolo prima 5
Titolo prima dell'art 5, 7, 13
trasferimento della competenza normativa 5
trattini 5, 7, 13

- U -

un'intera unità di partizione superiore all'articolo 13